



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2008 (05.03)
(OR. fr)**

5296/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0048 (AVC)**

**JUSTCIV 10
CH 15
ISL 11
N 12**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea
Data: 29 febbraio 2008
Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 116 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.2.2008
COM(2008) 116 definitivo

2008/0048 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto politico e giuridico

Il 16 settembre 1988 a Lugano, gli Stati membri della Comunità europea hanno firmato con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La cosiddetta "convenzione di Lugano" ha esteso l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 sulle stesse materie, conclusa tra gli Stati membri della Comunità europea, ad alcuni paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

I negoziati per rivedere la convenzione di Bruxelles del 1968 e quella di Lugano del 1988 si sono svolti nel 1998 e 1999, nell'ambito di un gruppo di lavoro ad hoc allargato alla Svizzera, alla Norvegia e all'Islanda. Esito dei negoziati è stata l'adozione di un progetto di convenzione redatto dal gruppo di lavoro, il cui testo è stato approvato dal Consiglio il 27 e 28 maggio 1999 (JUSTCIV 60 del 30 aprile 1999).

Il 1° maggio 1999, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le materie contemplate dalla convenzione di Bruxelles del 1968 sono state comunitarizzate ai sensi dell'articolo 61, lettera c), e dell'articolo 65 del trattato CE. Di conseguenza, la convenzione di Bruxelles del 1968 è stata convertita in regolamento, precisamente nel regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In tale occasione sono state ammodernate le disposizioni della convenzione di Bruxelles e il sistema di riconoscimento e di esecuzione è stato reso più rapido e efficace.

Visto il parallelismo tra i regimi di "Bruxelles" (CE) e "Lugano" sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario adattare la convenzione di Lugano del 1988 affinché rifletta l'evoluzione del regime di "Bruxelles". In particolare, è importante allineare il sistema di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni con i paesi EFTA interessati.

Il 22 marzo 2002 la Commissione ha presentato una raccomandazione per una decisione del Consiglio che la autorizzi ad avviare negoziati in vista dell'adozione di una convenzione tra la Comunità e, in base al protocollo sulla sua posizione, la Danimarca da una parte, e l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Polonia dall'altra, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che sostituisca la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (SEC(2002) 298 definitivo).

Nella sessione del 14 e 15 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato per autorizzare la Commissione ad avviare negoziati su una nuova convenzione di Lugano.

Nella sessione del 27 e 28 febbraio 2003 il Consiglio ha chiesto alla Corte di giustizia un parere sulla seguente questione: la conclusione della nuova convenzione di Lugano rientra interamente nella competenza esclusiva della Comunità o nella competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri? Nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 la Corte ha rilevato che la conclusione della nuova convenzione di Lugano è interamente competenza esclusiva della Comunità.

A seguito di tale parere sono ripresi i negoziati che si sono conclusi a Bruxelles il 28 marzo 2007. Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome della Comunità, della nuova convenzione di Lugano, firmata poi a Lugano il 30 ottobre 2007.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa al titolo IV del trattato. Conseguentemente, gli strumenti comunitari adottati nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile non sono vincolanti né applicabili in Danimarca. Pertanto, in questo contesto la Danimarca partecipa in quanto parte contraente della nuova convenzione di Lugano. Tra gli altri Stati membri della Comunità europea e il Regno di Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 si applicano a partire dal 1° luglio 2007, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005.

2. Esito dei negoziati e firma della convenzione

La Commissione ha negoziato la nuova convenzione di Lugano secondo le direttive del Consiglio, in coordinamento con il comitato speciale da questi designato per assisterla durante i negoziati. I negoziati si sono conclusi a Bruxelles il 28 marzo 2007. Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome della Comunità, della nuova convenzione di Lugano, firmata poi a Lugano il 30 ottobre 2007.

3. Conclusioni

Considerato l'esito positivo dei negoziati e vista la firma della convenzione, la Commissione raccomanda al Consiglio di adottare la decisione relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere conforme del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità europea hanno firmato con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera un accordo internazionale concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("convenzione di Lugano")³, che estende all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulle stesse materie ("convenzione di Bruxelles")⁴.
- (2) I negoziati per rivedere la convenzione di Bruxelles del 1968 e quella di Lugano del 1988 si sono svolti nel 1998 e 1999, nell'ambito di un gruppo di lavoro ad hoc allargato alla Svizzera, alla Norvegia e all'Islanda. Esito dei negoziati è stata l'adozione di un progetto di convenzione redatto dal gruppo di lavoro, il cui testo è stato approvato dal Consiglio il 27 e 28 maggio 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha ammodernato le disposizioni della convenzione di Bruxelles, rendendo il sistema di riconoscimento e di esecuzione più rapido e efficace.
- (4) Visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di Bruxelles e dalla convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di Lugano a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni con i paesi EFTA interessati.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

⁴ Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata) (GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

- (5) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ("trattato UE") e al trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE"), la Danimarca non partecipa al titolo IV del trattato CE. Perché le disposizioni della convenzione di Lugano siano applicabili a tale paese, la Danimarca dovrà partecipare in quanto parte contraente a una nuova convenzione sulle stesse materie.
- (6) Con decisione del 27 settembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una convenzione tra la Comunità e, in base al protocollo sulla sua posizione, la Danimarca da una parte, e l'Islanda, la Norvegia, la Polonia e la Svizzera dall'altra, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, diretta a sostituire la convenzione di Lugano.
- (7) La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato tale convenzione con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Regno di Danimarca. La convenzione è stata firmata, a nome della Comunità europea, il 30 ottobre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
- (8) La Comunità europea si è impegnata a dichiarare, all'atto della ratifica della convenzione, che intende chiarire il campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio per tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee concernente la registrazione o la validità dei diritti di proprietà intellettuale, e garantire così il parallelismo di tale articolo con l'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione. Occorrerà allora fare riferimento allo studio realizzato per valutare l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE, partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del suddetto protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.
- (11) È ora opportuno concludere la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

È conclusa a nome della Comunità europea la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, diretta a sostituire la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, la Comunità presenta la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Dichiarazione della Comunità europea

La Comunità europea dichiara che, nel modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intende chiarire il campo di applicazione del suo articolo 22, paragrafo 4 per tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee concernente la registrazione o la validità dei diritti di proprietà intellettuale e garantire così il parallelismo con l'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, in riferimento anche ai risultati della valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.